

ALLEGATO B CRITERI DI SELEZIONE DEGLI ESPERTI E MODALITÀ DI CONFERIMENTO

Criteri di selezione degli esperti e dei professionisti, previsti dal PNRR e individuati dal Piano Territoriale regionale e modalità per il conferimento dei relativi incarichi.

Art. 1 Adozione avviso pubblico

1. Conseguentemente alla pubblicazione degli avvisi pubblicati sul Portale inPA del Dipartimento della Funzione pubblica, l'Amministrazione regionale adotta i predetti avvisi pubblicandoli sul proprio sito istituzionale.

Art. 2 Individuazione dei candidati da sottoporre a colloquio selettivo

1. Gli elenchi dei professionisti ed esperti, coerenti con i fabbisogni di ciascun ambito tematico di attività e con i profili individuati dal Piano territoriale regionale, inviati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Regione, sono utilizzati per l'individuazione dei candidati da sottoporre a colloquio selettivo.
2. L'Amministrazione regionale, sulla base dell'elenco digitale, invita al colloquio selettivo, con almeno 24 ore di preavviso e per ognuno dei profili ricercati, un numero di candidati pari a quattro volte il numero di figure richieste e comunque in numero tale da assicurare la parità di genere.

Art. 3 Commissione di valutazione: composizione e funzionamento

1. La selezione comparativa dei candidati è effettuata da apposite Commissioni di valutazione istituite, per ambito tematico di attività e profilo previsto dal Piano territoriale regionale.
2. Ogni Commissione di valutazione è formata da un numero dispari di componenti pari a tre, nominati con nota del dirigente della struttura responsabile del procedimento ("*Semplificazione, supporto provvedimentale e progettuale per l'attuazione del PNRR in ambito regionale*"), e composta da un Coordinatore, con funzioni di presidente, e da altri due dirigenti in servizio nelle strutture regionali, nel rispetto del principio della parità di genere. Ogni Commissione si avvale, inoltre, di un dipendente con funzioni di segretario verbalizzante, individuato volta per volta dal dirigente della struttura responsabile del procedimento. L'attività svolta dai componenti della Commissione è resa a titolo gratuito.
3. Ai componenti delle Commissioni di valutazione si applicano le disposizioni statali e regionali vigenti in materia di incompatibilità e conflitti di interesse.
4. Le Commissioni si riuniscono secondo il calendario dei colloqui pubblicato sul sito dell'Amministrazione regionale, comunicato a ciascun candidato ai punti di contatto (e-mail o pec) indicati nell'elenco digitale trasmesso dal Dipartimento della Funzione pubblica.
5. Dell'attività delle Commissioni è redatto apposito verbale.
6. L'esito del procedimento di selezione comparativa è pubblicato sul Portale della Funzione pubblica e sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale.

Art. 3 Criteri di valutazione

1. La Commissione di valutazione provvede, nell'ambito del colloquio selettivo di cui al successivo articolo 4, alla selezione degli esperti e dei professionisti e, a tal fine, ha a disposizione fino a un massimo di 20 punti.
2. L'attribuzione del suddetto punteggio avviene sulla base dei seguenti criteri generali:
 - a) comprovata esperienza professionale maturata in ruoli assimilabili a quelli attinenti alla specifica attività da svolgere, valutata anche con riferimento alla complessità dell'attività o funzione svolta nell'ambito dell'intervento e/o procedimento, alla durata della medesima e all'ambito territoriale di riferimento: fino a un massimo di 10 punti;
 - b) valutazione delle capacità e delle attitudini professionali dei candidati, anche con riferimento alle capacità organizzative e gestionali: fino a un massimo di 8 punti;
 - c) valutazione dei percorsi formativi e culturali dei candidati, anche con riferimento al possesso di abilitazioni professionali e specializzazioni ulteriori, dottorati di ricerca e master di I e II livello in ambiti correlati all'attuazione degli interventi e ai profili professionali: fino ad un massimo di 2 punti.
3. I suddetti punteggi saranno, poi, tradotti in un giudizio finale sintetico per ciascun candidato.

Art. 4 Colloquio selettivo

1. La selezione degli esperti e dei professionisti avviene attraverso apposito colloquio selettivo.
2. Il colloquio selettivo è finalizzato a valutare l'attitudine dei candidati all'incarico, nonché le competenze possedute e le esperienze acquisite dagli stessi con espresso riferimento all'ambito delle attività descritte nell'avviso di selezione relativo.
3. Sulla base degli esiti del colloquio, la commissione attribuisce a ciascun candidato un punteggio complessivo (massimo 20 punti) e redige la graduatoria finale. A parità di punteggio, l'incarico viene attribuito al candidato più giovane di età.
4. L'orario, la data e l'eventuale suo rinvio sono portati a conoscenza dei candidati mediante specifico avviso pubblicato sul sito istituzionale www.regione.vda.it e comunicato a ciascun candidato ai punti di contatto (e-mail e PEC) indicati nell'elenco digitale trasmesso dal Dipartimento della Funzione pubblica. Stante le tempistiche ristrette delle procedure di cui trattasi, la mancata partecipazione al colloquio nell'ora e nella data indicati costituisce causa di esclusione dalla procedura selettiva.
5. I colloqui selettivi si svolgeranno da remoto, tramite piattaforma digitale previa trasmissione del link di accesso e comunicato ai candidati ammessi.
6. Il partecipante, nel giorno e ora previsti per lo svolgimento del colloquio selettivo in modalità da remoto, deve avere a disposizione:
 - tutta la dotazione tecnologica-informatica necessaria per un corretto collegamento alla selezione, tra cui un computer dotato di un sistema operativo recente e dei dispositivi necessari per la videoconferenza (videocamera, microfono e altoparlante). Il computer dovrà essere collegato con una linea stabile alla rete internet;

- un documento di identità in corso di validità, ai fini dell'identificazione del partecipante, che sarà effettuata dal segretario verbalizzante.
7. Qualora il professionista/esperto individuato per il colloquio selettivo sia un dipendente pubblico, lo stesso, al momento del colloquio, deve essere già in possesso della condizione giuridica abilitante che consenta la sottoscrizione dell'atto di impegno, da comprovare mediante nulla osta preventivo e incondizionato al collocamento in aspettativa, da ottenere entro e non oltre la data di sottoscrizione del contratto secondo l'ordinamento di appartenenza.

Art. 5 Conferimenti degli incarichi

1. Il Dirigente della struttura responsabile del procedimento, sulla base delle risultanze dei verbali delle Commissioni di valutazione, adotta il provvedimento di nomina dei vincitori delle procedure di selezione comparativa, individuati nei candidati che hanno conseguito i punteggi più alti, nel numero corrispondente al numero di professionisti/esperti previsti dal Piano territoriale per ciascun profilo professionale.
2. L'ideoneo deve comunicare l'accettazione dell'incarico entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione dell'esito del colloquio selettivo e, contemporaneamente, nel caso in cui sia risultato idoneo vincitore in altre procedure selettive nell'ambito del progetto Task force 1.000 esperti (articolo 6 decreto del Ministro della Pubblica amministrazione del 14 ottobre 2021), comunicare alle altre Amministrazioni la rinuncia.
3. Nel provvedimento di nomina è dato atto della sussistenza dei requisiti come dichiarati dal candidato al momento della registrazione nel Portale del Reclutamento del Dipartimento della Funzione pubblica e della insussistenza, a quel momento, di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. È salva la facoltà di disporre controlli a campione in merito.
4. L'incarico è conferito con contratto di collaborazione, senza vincolo di subordinazione, sottoscritto dal dirigente della struttura temporanea, sulla base dello schema-tipo di cui all'Allegato C.
5. L'esito positivo della selezione e l'utile inserimento in graduatoria non generano in alcun modo l'obbligo di conferimento dell'incarico da parte dell'Amministrazione regionale che si riserva, inoltre, la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la procedura di selezione, tramite comunicazione sul proprio sito senza che i selezionati possano vantare alcun diritto.

Art. 7 Compensi

1. Il compenso, da intendersi onnicomprensivo, al netto degli oneri accessori di legge a carico dell'Amministrazione regionale e dell'IVA, è suddiviso in fasce e secondo la contrattualizzazione o per giornata/persona o per compenso annuo complessivo massimo (non superabile anche in ipotesi di compenso per giornata/persona), in base ai relativi parametri indicati nella tabella di seguito riportata:

Profilo	Anni di esperienza	Fascia economica	Compenso per giornata/persona (Euro)	Compenso massimo annuo (Euro)
I-Project manager	>=10	A	500,00	85.000,00
II - Senior	>= 7	B	400,00	70.000,00
III - Middle	>=3	C	300,00	50.000,00
IV - Junior	Fino a 3	D	150,00	30.000,00

2. In ogni caso il compenso lordo annuale è determinato dagli anni di esperienza del candidato o dei candidati risultati vincitori nelle procedure selettive, in misura comunque non superiore a euro 108.000, euro come da avvisi pubblicati Portale del Reclutamento del Dipartimento della Funzione pubblica per la formazione degli elenchi digitali degli idonei.